

## **TI\_GERICHTE 17.2016.155 vom 30. August 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-08-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2016.155](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.155)

FR: TI\_GERICHTE 17.2016.155 du 30 août 2014

IT: TI\_GERICHTE 17.2016.155 del 30 agosto 2014

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

giorni. Le accusatrici private sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese di tale natura.

L■accusa ha pure postulato la condanna della prevenuta al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese di fr. 200.-.

#### **■1. aggressione**

per avere, in data 30 agosto 2010, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza a Lugano, agendo in correatà con la sorella AP 2,

preso parte all■aggressione ai danni di PC 1 e PC 2, colpendole con calci, schiaffi e pugni, procurando a PC 1 un trauma distorsivo cervicale con frattura della vertebra del processo spinoso C6, uno strappo del legamento collaterale ulnare all■articolazione metacarpofalangea 1 del pollice della mano destra e una contusione escoriativa a livello dell■avambraccio sinistro, lesioni attestate dai certificati medici 30 agosto 2010 (Dr. ssa med. \_\_\_\_\_), 4 novembre 2010 (Dr. med. \_\_\_\_\_), 8 novembre 2010 (Dr. med. C\_\_\_\_\_), 9 novembre 2010 (Dr. med. \_\_\_\_\_), 12 novembre 2010 (Dr. med. \_\_\_\_\_), 3 dicembre 2010 (Dr. med. \_\_\_\_\_) e 17 marzo 2011 (Dr. med. \_\_\_\_\_) agli atti, e cagionando a PC 2 un trauma distorsivo cervicale, un trauma cranico non commotivo e un trauma contusivo dorsale e addominale, attestati dal certificato medico 30 agosto 2010 (Dr. ssa \_\_\_\_\_), agli atti;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 134 CP, richiamato l■art. 42 cpv. 1 e 4 CP■

e ne ha proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 110.- l■una, per complessivi fr. 4'950.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 1'000.-, con l■avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva sarebbe stata di 10 giorni. Le accusatrici private sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese di tale natura.

L■accusa ha pure postulato la condanna della prevenuta al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 200.-.

L■imputazione, per quanto qui d■interesse ed oltre a quanto contenuto nei rispettivi DA, è così stata estesa a quella di rissa per avere:

#### **■a carico di AP 2:**

per avere in data 30 agosto 2010, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza a Lugano, unitamente alle sorelle AP 1, PC 2 e PC 1 preso parte ad una rissa che ha avuto come

conseguenza il ferimento di PC 1 che ha subito un trauma distorsivo cervicale con frattura della vertebra del processo spinoso C6, uno strappo del legamento collaterale ulnare all'articolazione metacarpofalangea 1 del pollice della mano destra e una contusione escoriativa a livello dell'avambraccio sinistro, lesioni attestate dai certificati medici 30 agosto 2010 (Dr. ssa med. \_\_\_\_\_), 4 novembre 2010 (Dr. med. \_\_\_\_\_), 8 novembre 2010 (Dr. med. \_\_\_\_\_),

## E. 9

novembre 2010 (Dr. med. \_\_\_\_\_), 12 novembre 2010 (Dr. med. \_\_\_\_\_), 3 dicembre 2010 (Dr. med. \_\_\_\_\_) e 17 marzo 2011 (Dr. med. \_\_\_\_\_) agli atti, nonché il ferimento di PC 2 che ha subito un trauma distorsivo cervicale, un trauma cranico non commotivo e un trauma contusivo dorsale e addominale, attestati dal certificato medico 30 agosto 2010 (Dr. ssa \_\_\_\_\_) agli atti.

AP 2 è stata pure assolta dalle imputazioni di diffamazione e ingiuria.

A AP 2 è stata così inflitta una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 60.- l'una, per un totale di fr. 900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 180.- (pena sostitutiva in caso di mancato pagamento, 3 giorni di detenzione) ed al pagamento di tasse e spese giudiziarie di fr. 720.-. Allo Stato sono state accollate tasse e spese giudiziarie per fr. 130.-. All'imputata è, pure, stata riconosciuta un'indennità ex art. 429 CPP di fr. 500.-.

A AP 1 è stata inflitta una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 110.- l'una, per un totale di fr. 1'650.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 330.- (pena sostitutiva in caso di mancato pagamento, 3 giorni di detenzione) ed al pagamento di tasse e spese giudiziarie di fr. 750.-.

Eventuali pretese di risarcimento del danno sono state rinviate al foro civile.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta (intimata oltre un anno dopo la comunicazione del dispositivo, l'8 agosto 2016), entrambe hanno confermato l'intenzione di impugnare la condanna, con dichiarazione di appello 29 agosto 2016, con cui hanno precisato di impugnare i dispositivi n. 3., 3.1., 3.2., 4., 4.1., 4.2., postulando il loro proscioglimento dall'accusa di rissa, con conseguente assegnazione di tasse e spese allo Stato.

- contestualmente alla dichiarazione di appello, le ricorrenti hanno introdotto delle istanze probatorie, respinte integralmente con decisione del 28 ottobre 2016;

esperito il pubblico dibattimento il 5 dicembre 2016, al quale hanno partecipato solo le appellanti e durante il quale l'avv. DI 1, loro difensore, ha confermato le richieste formulate con la dichiarazione d'appello, spiegandone i fondamenti, ed ha postulato il riconoscimento di eque indennità ex art. 429 CPP.

Ritenuto \_\_\_\_\_ in fatto e in diritto

Le accusate e i rapporti con le due sorelle

AP 1 è nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (Marocco) e attualmente vive con il marito \_\_\_\_\_, di professione bibliotecario a Mendrisio, a Melano. Sua figlia, \_\_\_\_\_ avuta il \_\_\_\_\_ dall'ex marito \_\_\_\_\_, abita con lei, mentre un secondo figlio, \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a Beni Mellalda da una relazione precedente, è all'estero (AI 26, class. n. 2).

Al processo d'appello ha dichiarato di lavorare a tempo parziale come barista.

Anche PC 1 è nata nella stessa località marocchina delle imputate, il 3 marzo 1965, ove ha trascorso la prima parte della sua vita, per poi trasferirsi nel nostro Paese e formare una famiglia. Lo stesso ha fatto PC 2, nata a Beni Mellal il \_\_\_\_\_.

La diatriba era degenerata al punto da indurre PC 1 e PC 2 a far sottoscrivere all'anziana genitrice uno scritto, autenticato da un notaio, con il quale diffidava le qui prevenute dal chiedere informazioni sul suo stato di salute, dal prendere decisioni che la riguardassero e dal visitarla qualora si fosse trovata ricoverata in una struttura sanitaria, mentre autorizzava loro due a prendersi carico di lei (AI 1, class. n. 1).

Nemmeno negli ultimi attimi di vita della madre, spirata il 12 dicembre 2009 all'Ospedale civico di Lugano, le quattro sorelle sono riuscite ad addivenire ad una tregua, tant'è che alle prevenute è stato solo concesso di vederla brevemente sul letto di morte, ma poi, su richiesta di PC 1 e PC 2, sono state allontanate da sanitari e polizia sulla scorta dei contenuti della diffida.

A partire dal novembre 2009 PC 1 e PC 2 hanno sporto svariate querele penali nei confronti delle imputate per reati contro l'onore, minaccia, vie di fatto e tentate lesioni semplici (AI 7 e AI 8 class. n. 1).

Dall'altra parte, anche AP 2 ha querelato le due sorelle antagoniste per i reati di lesioni semplici, vie di fatto e ingiuria, in relazione ad un litigio avvenuto il 3 ottobre 2011 presso la scuola superiore alberghiera di Bellinzona.

Inoltre, tra le parti, sono state avviate anche delle procedure di natura civile ed esecutiva, alcune delle quali pure in Marocco, per i beni ivi ubicati.

Tutte le querele reciproche si sono concluse con dei decreti di abbandono del dicembre 2014, ad eccezione di quelle concernenti i fatti qui in disamina.

I fatti del 30 agosto 2010

Nello stesso luogo erano presenti anche le altre due sorelle AP 2 e AP 1: la prima perché stava accompagnando la figlia \_\_\_\_\_ al liceo, e la seconda perché aveva appena accompagnato la figlia \_\_\_\_\_ allo stesso istituto scolastico.

Verso le ore 11:00, le quattro sorelle si sono trovate, non si sa bene se per caso o per volontà di qualcuna di esse, faccia a faccia e sono subito iniziate le provocazioni verbali, degenerate ben presto in una zuffa fisica, con accapigliamenti, botte e cadute sull'asfalto. Alla stessa è stata costretta ad assistere anche \_\_\_\_\_, che ha dapprima scattato due fotografie, poi ammesse agli atti, ed in un secondo tempo, tentato di separare le contendenti.

Sulla scena erano presenti almeno uno, se non due, testimoni, che tuttavia non hanno potuto essere identificati.

In esito alla lite, tutte e quattro le sorelle hanno asserito aver riportato delle lesioni, ma solo tre di loro si sono fatte rilasciare dei certificati medici:

PC 1:

-certificato del pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano del 30 agosto 2010 (AI 4, class. n. 2), allestito dalla dr.ssa med. \_\_\_\_\_, che costata un trauma distorsivo cervicale e del dito I della mano destra, oltre ad una frattura del processo spinoso cervicale

di C6 e dispone un'inabilità lavorativa del 100% sino al 15 settembre seguente;

-certificato medico del dr. med. \_\_\_\_\_ del 4 novembre 2010 con cui conferma le diagnosi di frattura del processo spinoso C6 e la contusione/distorsione con interessamento del collaterale mediale dell'estensore del dito I° a livello della mano destra (AI 8, allegato A, class. n. 2) e chiarisce che dal momento dell'infortunio del 30 agosto 2010 la paziente resta inabile al lavoro per tempo indeterminato;

-certificato medico della dr.ssa med. \_\_\_\_\_ dell'8 novembre 2010 (AI 8, allegato A, class. n. 2), che attesta che a seguito degli eventi qui in discussione la signora PC 1 ha patito delle conseguenze psicofisiche, e stava subendo un disturbo post traumatico con tendenze ansioso depressive;

-certificato medico del dr. med. \_\_\_\_\_ del 9 novembre 2010 (AI 8, allegato A, class. n. 2) che conferma che la donna soffriva ancora di forti dolori dovuti alla frattura del processo spinoso della 6 vertebra cervicale e di un importante disturbo da stress post traumatico che richiedeva intensa presa a carico, cosa confermata dal fatto che a quel momento ella era in trattamento da diversi medici;

-scritto 19 gennaio 2011 del dr. med. \_\_\_\_\_ che attesta che la signora, dopo i fatti del 30 agosto 2010 è stata vista dai medici del pronto soccorso, le cui valutazioni cliniche e radiologiche sono state concludenti per una frattura della vertebra cervicale C6 ed una contusione/distorsione con interessamento del collaterale mediale/ulnare dell'estensore del dito I° a livello della mano destra. A partire dal 15 settembre 2010 la paziente è passata a lui, quale specialista ortopedico ed egli ha proceduto subito ad effettuare una TAC che ha confermato l'esistenza della frattura. Pure confermata da lui è la distorsione. Quale conseguenza, il medico preannuncia un'inabilità lavorativa a seguito dell'evento infortunistico del 30 agosto 2010 almeno per tutto il 2011 (AI 14, class. n. 1);

-certificato medico 6 aprile 2011 del dr. med. \_\_\_\_\_, specialista in chirurgia della mano, che dichiara che a causa del trauma subito all'articolazione metacarpo-falangea è consigliato un intervento chirurgico (AI 21, class. n. 1).

PC 2:

-certificato del pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano del 30 agosto 2010 (AI 4, class. n. 2), allestito dalla dr.ssa med. \_\_\_\_\_, che attesta un trauma distorsivo cervicale, un trauma cranico non commotivo ed un trauma contusivo dorsale e addominale e ne dispone un'incapacità lavorativa al 100% sino al 2 settembre 2010;

-certificato medico del dr. med. \_\_\_\_\_ del 22 novembre 2011, che seguiva la paziente dal 3 settembre 2010, con cui attesta che la donna ha sviluppato uno stato ansioso dopo l'aggressione subita a inizio settembre ed è in trattamento medicamentoso (AI 12, class. n. 1).

AP 2:

-certificato medico del pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano del 30 agosto 2010, allestito dal dr. med. \_\_\_\_\_, che attesta un lieve trauma cranico (AI 11, doc. 7, class. n. 2).

Tutte le lesioni subite dalle tre sorelle e confermate dai medici sono di una certa importanza, pur non essendo gravi.



- PC 1, da quanto si vede nelle foto, non ha avuto un atteggiamento passivo/difensivo.

Di fronte alla Pretura penale, PC 2 ha sostenuto di essere stata aggredita alle spalle da AP 1, che l'ha presa per i capelli, senza che prima lei si sia accorta della presenza sua e di AP 2. Cadendo a terra ha dapprima picchiato la testa ed è poi stata presa a calci dalla sorella che, con una mano, la teneva sempre per la coda. Un ragazzo è fortunatamente intervenuto chiedendo a AP 1 di lasciarla, e poi si è buttato sopra di lei per liberarla dall'aggressore, che è scappata via. Non ha per contro né visto, né sentito, \_\_\_\_\_. Richiesta dal difensore di esprimersi in merito a quanto aveva dichiarato l'11 novembre 2010 e meglio che quando era a terra, mentre AP 2 la picchiava con le scarpe, AP 1 la teneva per i capelli, PC 2 ha rifiutato di rispondere. Visionate infine le fotografie, PC 2 ha asserito trattarsi delle fasi finali della disputa (VI dib. di primo grado, pag. 2).

Le incongruenze sono qui in primo luogo con quanto asserito da PC 1, che ha sostenuto che anche lei aveva visto le due imputate e la figlia dirigersi verso di loro. Inoltre, al processo di fronte alla Pretura penale, ella non ha più sostenuto di essere stata picchiata dalle due imputate, ma solo da AP 1. Differentemente da quanto scritto nel certificato medico del 30 agosto 2010 a suo nome, ella non ha mai accennato d'essere stata malmenata a colpi d'ombrello. Inoltre, anche lei come la sorella, ha dovuto ammettere, dopo aver visionato le fotografie ed aver detto che erano state prese alla fine del litigio, che le imputate non erano scappate subito dopo l'intervento dei due ragazzi, come sostenuto inizialmente.

Al processo di primo grado (dichiarazioni confermate in appello dopo rilettura del relativo verbale) ha puntualizzato che, mentre stava camminando con AP 2, ha visto PC 2 vicina alla sua auto intenta a togliere le scarpe con il tacco e mettere le infradito. Poi, dopo aver fatto ancora un po' di strada, PC 2 l'ha presa da dietro per i capelli, al ch  lei ha reagito agguantandola per la spalla, da dietro, allungando la mano per tirarla davanti a s  e farle mollare la presa, riuscendoci. Non ha saputo ricordare se ha preso PC 2 per i capelli. Quando   successo questo, girando un po' la testa, ha visto che AP 2 era a terra. All'inizio erano tutte e 4 vicine, poi sono finite lontano 5-6 metri. PC 2 non   mai invece caduta a terra (VI dib. di primo grado, pag. 1 seg.).

Per l'imputata, la principale contraddizione sta nel fatto che nel primo verbale inizialmente ha asserito che tra lei e le due sorelle, che l'hanno attaccata da tergo, non vi sono state che urla, per poi modificare la versione e sostenere d'essere stata aggredita solo da una di loro e di essersi difesa anche fisicamente.

Al primo processo ha raccontato che quando le hanno viste, PC 1 e PC 2 si sono avvicinate a loro, una da una parte e l'altra dall'altra, e tutte e quattro si sono insultate vicendevolmente, in arabo. PC 1 l'ha in seguito presa per i capelli, mollando la presa poco dopo, anche perch  \_\_\_\_\_ l'ha spinta via (PC 1), dicendole (a PC 1) di lasciare stare sua madre. PC 1 si   allontanata ed   andata a prendere l'ombrello dal baule della sua auto. Lei, vedendo questo, ha preso la sua scarpa dal piede. La figlia \_\_\_\_\_ ha, nel frattempo, scattato delle foto, dopo di che lei le ha detto di andare a scuola. Nel frattempo ha visto AP 1 e PC 2 che si stavano stratonando per i capelli. Tutto   durato pochi secondi e poi ognuna se ne   andata. PC 1 non ha avuto il tempo di picchiarla con l'ombrello, ma ha potuto solo tirarglielo addosso, senza prenderla. Inoltre ha ammesso di aver preso anche lei PC 1 per i capelli, ma per difendersi. Mentre inizialmente tutte e 4 le sorelle erano vicine, in un secondo tempo si sono ritrovate a litigare a coppie a una distanza di 5-6 metri.

In appello, dopo che le è stata riletta, la prevenuta ha confermato la deposizione resa in prima sede, rettificando, tuttavia, quanto detto in merito all'uso dell'ombrello, asserendo di essere stata colpita in testa dalla sorella e che il colpo non è stato troppo violento solo grazie al fatto che è riuscita a tirarsi un po' indietro (verbale dib. d'appello, pag. 2 seg.).

Neppure le deposizioni di AP 2 sono esenti da contraddizioni o inciampi evidenti, tra cui i seguenti:

-dapprima ha sostenuto che la figlia si è concentrata solo su di lei per levarla dalle mani dell'aggressore PC 1; in un secondo tempo ha invece dichiarato che \_\_\_\_\_ ha allontanato PC 1;

-non vi è alcuna linearità neppure in merito ai colpi con l'ombrello: dopo aver a più riprese asserito di essere stata presa a ombrellate, in Pretura penale ha esplicitamente detto, anche questo a più riprese, detto di non essere stata colpita e, in appello, ha di nuovo proposto la prima versione. Inoltre, nelle foto in atti, non si vede alcun ombrello;

-ha parlato di pugni e schiaffi solo quando l'interrogante di prima sede glieli ha ricordati;

-dalle fotografie a disposizione, la sua postura non appare decisamente quella di una persona che intende solo difendersi, quanto piuttosto quella di una che attacca o contrattacca.

Come si può notare, persino la teste, che neutra non è, ha presentato i fatti contraddicendo quanto già la madre stessa ha detto: per tutti, si evidenzia l'incongruenza sulla modalità dell'accapigliamento, che lei ha descritto essere avvenuto frontalmente, e sull'uso dell'ombrello (rispetto alla seconda versione della madre, poi corretta).

Oltre alle irregolarità illustrate nei considerandi che precedono, si rinvia qui anche alle riflessioni della sentenza impugnata, che spiega dettagliatamente quali sono i punti deboli delle varie deposizioni, in modo particolare ai considerandi 37 e 38, così come consentito dall'art. 82 cpv. 4 CPP.

Va poi aggiunto che è alquanto anomalo che, pur essendovi stati due testimoni ed essendo le sorelle AP 1AP 2 abituate a querelarsi a vicenda, nessuna di esse abbia chiesto i dati personali ai testi presenti in loco, che avrebbero potuto facilmente corroborare le loro versioni, se integralmente veritiere. Questo fatto, per quanto vale, lascia piuttosto intendere che nessuna di loro abbia raccontato interamente la verità.

È, in effetti, assodato che:

Rissa, art. 133 CP

Lo scopo dell'introduzione di questa norma è quello di coprire quei casi in cui è difficile risalire all'autore delle lesioni o delle ferite mortali. Come nel caso che ci occupa.

Per realizzare il reato, soggettivamente, è richiesta l'intenzione, anche nella forma del dolo eventuale, relativamente alle circostanze che caratterizzano la rissa. Non è invece necessario che l'autore voglia o accetti la morte, rispettivamente le lesioni corporali, poiché questa è una condizione oggettiva della punibilità (Corboz, op. cit., ad art. 133, n. 13).

L'argomentazione non è condivisibile. Essa tende a voler guardare al microscopio gli eventi, mentre che per il loro esame occorre una visione più ampia, che consenta di vedere esattamente cosa è avvenuto.

Il fatto che ad un certo punto della lite due sorelle stessero accapigliandosi da una parte, mentre le altre due lo stessero facendo a 5-6 metri di distanza (elemento tra l'altro mai emerso dalle dichiarazioni delle persone coinvolte, se non in occasione del dibattimento, fatto che induce a dubitare della sua correttezza), anche se fosse credibile, non sarebbe sufficiente, da solo, a destituire del suo carattere di alterco esteso a tutte e quattro gli eventi in disamina. Il litigio è iniziato con i due schieramenti che si sono fronteggiati, nel loro complesso. Non è mai stato nemmeno sostenuto che le imputate ce l'avessero con una sola delle due sorelle, così come neppure che PC 1 e PC 2 fossero quel giorno concentrate solo su una delle imputate, separatamente tra loro.

È stata una zuffa che le ha viste coinvolte tutte assieme.

Che le signore siano finite a menarsi a due a due è solo dovuto al caso e, anche, ad uno svolgersi normale di queste baruffe. In effetti, non è raro che, invece dell'ammucchiata di stile ruggistico, anche le risse finiscano con dei pestaggi a due a due.

Le foto in atti sono chiare al proposito: le sorelle erano tutte e quattro vicine e, almeno tre, stavano anche malmenandosi: PC 1, AP 2 e PC 2, mentre l'altra, AP 1, si sta dirigendo verso il gruppo (AI 11, doc. 8). Come già scritto in precedenza, nessuna scappa e nessuna ha assunto una posizione di difesa.

Gli eventi sono da considerarsi un tutt'uno: prima vi sono stati gli insulti reciproci tra i due schieramenti, indirizzati alle componenti di quello opposto, e immediatamente dopo sono passate alle mani.

Per quanto concerne le due imputate, non va dimenticato, vi sono esplicite ammissioni: esse stesse hanno ammesso di aver preso per i capelli l'antagonista, rispettivamente di essersi afferrate e spintonate vicendevolmente (VI AP 2 in verb. dib. di primo grado, pag. 1 e 2, che lo conferma sia per lei che per AP 1; MP AP 1 del 26 luglio 2012, AI 36 classeur 1, pag. 12 e 13, nonché suo VI in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Un lieve trauma cranico, anche se senza commozione cerebrale, è una lesione semplice ai sensi dell'art. 123 CP, così come lo sono, a maggior ragione, tutti i danni alla salute attestati dai certificati medici di cui al considerando n. 3 di questa sentenza.

Ognuna di queste lesioni può venire considerata una conseguenza diretta dell'alterco del 30 agosto 2010, compresa la rottura della vertebra C6 subita da PC 1, che, come spiegato più sopra, non si ha motivo di dubitare possa essere invece riconducibile a problemi pregressi come vorrebbe la difesa.

I danni per la salute patiti da AP 2 non sono stati contemplati nel capo d'imputazione e, quindi, in virtù del principio accusatorio, non sono inclusi nel dispositivo di condanna, anche se avrebbero potuto essere considerati.

La dinamica, i colpevoli diretti e le cause di queste lesioni non hanno potuto essere accertati, ma questo non è necessario per la fattispecie in questione, che tende proprio a punire questo tipo di eventi, nei quali è impossibile ricostruire come sono stati cagionati i danni per la salute delle persone coinvolte. In linea teorica, potrebbero anche essere insorte a seguito di cadute non direttamente imputabili all'antagonista della persona che le ha subite (anche solo nella forma di una spinta), ma a una sua imperizia.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa, DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

Giusta l'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Il cpv. 4 di questa norma prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106 CP.

La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d'istruttoria (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).

Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell'8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

Indennità ex art. 429 CPP

Tassa di giustizia e spese

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1'000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese per ciascuno dei due appelli, seguono la soccombenza e sono posti a carico delle prevenute (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 34, 42, 44, 47 e segg. e 133 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

Di conseguenza:

1.1. AP 2 è dichiarata autrice colpevole di rissaper avere, il 30 agosto 2014, a Lugano, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza, preso parte unitamente alle sorelle AP 1, PC 1 e PC 2, ad una rissa che ha avuto quale conseguenza il ferimento di PC 1 e di PC 2, così come da certificati medici in atti.

1.2. AP 2 è condannata

1.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta) cadauna, per un totale di fr. 600.- (seicento);

1.2.2. alla multa di fr. 120.- (centoventi); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.4.È confermata l'attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima sede.

1.6.Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di dell'appellante.

2.L'appello interposto da AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

2.1.AP 1 è dichiarata autrice colpevole di rissaper avere, il 30 agosto 2014, a Lugano, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza, preso parte unitamente alle sorelle AP 2, PC 1 e PC 2, ad una rissa che ha avuto quale conseguenza il ferimento di PC 1 e di PC 2, così come da certificati medici in atti.

2.2.AP 1 è condannata

2.2.2.alla multa di fr. 220.- (duecentoventi); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.4.È confermata l'attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima sede.

2.6.Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di dell'appellante.

-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

## **E. 11**

Nonostante queste incertezze, nella vicenda sussistono dei punti fermi, accertati, che consentono di giungere ad un giudizio. È, in effetti, assodato che: - il 30 agosto 2010, tra le 4 sorelle vi è stato un litigio, in occasione del quale esse sono venute alle mani ed in seguito al quale tutte hanno subito delle lesioni; - tre delle sorelle AP 1 AP 2 hanno potuto provare con certificati medici d'aver subito conseguenze fisiche e psichiche a seguito dell'evento; - tutte le lesioni possono essere ricondotte alla zuffa. In effetti, i traumi cranici riscontrati, sono stati indicati dai medici come conseguenza della lite. Nonostante le imputate sostengano il contrario, il trauma distorsivo cervicale con frattura della vertebra C6 e lo

strappo del ligamento ulnare all'articolazione metacarpofalangea del pollice della mano destra, sono perfettamente compatibili con le conseguenze di una baruffa del genere di quella del 30 agosto 2010. Non vi è alcun elemento che possa anche solo lasciar sospettare che potessero essere pregresse. Simili problemi non sono certamente della stessa natura di quelli che, secondo le imputate, PC 1 ha avuto quando, a suo tempo (quindi svariati anni prima) aveva lavorato in un night della Svizzera interna; - tutte hanno riconosciuto che la lite è stata tra due schieramenti: da una parte PC 1 e PC 2 e dall'altra le imputate; - dalle foto si vede che, almeno in quel momento, erano tutte e quattro molto vicine e che AP 2, PC 2 e PC 1 erano attive anche fisicamente, nessuna delle tre in una posizione di difesa (di certo le braccia in alto, come aveva PC 1, non si sollevano per difendersi ma per attaccare). Inoltre, nessuna delle sorelle sembra spaventata o intenzionata a fuggire, ma, anzi, tutte tendono a convergere proprio alla ricerca del contatto fisico. Rissa, art. 133 CP

### **E. 12**

. Giusta l'art. 133 cpv. 1 CP, chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La rissa è uno scontro fisico tra almeno tre persone che vi partecipano attivamente. Il comportamento punibile consiste proprio nel partecipare alla lite. La nozione di "partecipazione" deve essere intesa in senso lato. Deve, pertanto, essere considerato partecipante sia colui che colpisce un altro protagonista, sia chiunque prenda parte attivamente al litigio compiendo un atto di violenza (DTF 131 IV 150 consid. 2.1; 106 IV 246 consid. 3e; Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 2-5, Maeder, in op. cit., ad art. 133, n. 10-11, Donatsch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 65 e seg.). Come per il reato di aggressione, l'art. 133 cpv. 1 CP presuppone la morte o la lesione di una persona, ciò che è una condizione oggettiva di punibilità (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 7 e segg.; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 133 n. 7). Dal profilo soggettivo è richiesta l'intenzione (cfr. DTF 106 IV 251 consid. 3b; Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 13; cfr. Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 133 n. 6). L'art. 133 cpv. 2 CP dichiara, poi, non punibile chi si limita a respingere gli attacchi od a separare i contendenti. Ciò è il caso qualora il partecipante ad una rissa si attivi unicamente per proteggere se stesso o un terzo o per separare gli avversari. In questo caso, infatti, il partecipante alla rissa, pur agendo attivamente, non provoca né alimenta lo scontro, ma si limita a contenerne i rischi (DTF 131 IV 150 consid. 2.1.2; Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 15, Maeder, in op. cit., ad art. 133, n. 16 e segg., Donatsch, op. cit., pag. 66). La punibilità di tutti i partecipanti alla rissa non è dunque un presupposto essenziale per una condanna di chi è andato oltre gli atti tutelati dall'art. 133 cpv. 2 CP. Lo scopo dell'introduzione di questa norma è quello di coprire quei casi in cui è difficile risalire all'autore delle lesioni o delle ferite mortali. Come nel caso che ci occupa. Per realizzare il reato, soggettivamente, è richiesta l'intenzione, anche nella forma del dolo eventuale, relativamente alle circostanze che caratterizzano la rissa. Non è invece necessario che l'autore voglia o accetti la morte, rispettivamente le lesioni corporali, poiché questa è una condizione oggettiva della punibilità (Corboz, op. cit., ad art. 133, n. 13).

### **E. 13**

La difesa ha, avantutto (soprattutto in prima sede, meno in appello), eccepito il fatto che ci si trova qui confrontati con due distinte zuffe che hanno visto coinvolta da una parte PC 1 con AP 2 e, dall'altra PC 2 con AP 1. In questo modo, quindi, non sarebbe adempito il presupposto primario della rissa, cioè l'esistenza di un alterco tra tre o più persone. L'argomentazione non è condivisibile. Essa tende a voler guardare al microscopio gli

eventi, mentre che per il loro esame occorre una visione più ampia, che consenta di vedere esattamente cosa è avvenuto. Il fatto che ad un certo punto della lite due sorelle stessero accapigliandosi da una parte, mentre le altre due lo stessero facendo a 5-6 metri di distanza (elemento tra l'altro mai emerso dalle dichiarazioni delle persone coinvolte, se non in occasione del dibattimento, fatto che induce a dubitare della sua correttezza), anche se fosse credibile, non sarebbe sufficiente, da solo, a destituire del suo carattere di alterco esteso a tutte e quattro gli eventi in disamina. Il litigio è iniziato con i due schieramenti che si sono fronteggiati, nel loro complesso. Non è mai stato nemmeno sostenuto che le imputate ce l'avessero con una sola delle due sorelle, così come neppure che PC 1 e PC 2 fossero quel giorno concentrate solo su una delle imputate, separatamente tra loro. È stata una zuffa che le ha viste coinvolte tutte assieme. Che le signore siano finite a menarsi a due a due è solo dovuto al caso e, anche, ad uno svolgersi normale di queste baruffe. In effetti, non è raro che, invece dell'ammucchiata di stile rugbistico, anche le risse finiscano con dei pestaggi a due a due. Le foto in atti sono chiare al proposito: le sorelle erano tutte e quattro vicine e, almeno tre, stavano anche malmenandosi: PC 1, AP 2 e PC 2, mentre l'altra, AP 1, si sta dirigendo verso il gruppo (AI 11, doc. 8). Come già scritto in precedenza, nessuna scappa e nessuna ha assunto una posizione di difesa. Gli eventi sono da considerarsi un tutt'uno: prima vi sono stati gli insulti reciproci tra i due schieramenti, indirizzati alle componenti di quello opposto, e immediatamente dopo sono passate alle mani.

#### **E. 14**

Nessuna delle sorelle ha avuto un comportamento limitato a respingere gli attacchi o separare i contendenti. Neppure quelle che, nei decreti d'accusa poi corretti, potevano apparire le vittime dell'aggressione da parte delle appellanti. In realtà, anch'esse hanno giocato un ruolo attivo nella zuffa: la loro aggressività emerge in maniera lampante, una volta di più, già solo dalle foto scattate quel giorno: la postura delle mani di PC 1 è indice di un attacco, non di una difesa, mentre il fatto che PC 2, "in tutta tranquillità", stesse sferrando un calcio e nel contempo telefonando, la dice lunga sulla sua intenzione di intervenire nella lite. Per quanto concerne le due imputate, non va dimenticato, vi sono esplicite ammissioni: esse stesse hanno ammesso di aver preso per i capelli l'antagonista, rispettivamente di essersi afferrate e spintonate vicendevolmente (VI AP 2 in verb. dib. di primo grado, pag. 1 e 2, che lo conferma sia per lei che per AP 1; MP AP 1 del 26 luglio 2012, AI 36 classeur 1, pag. 12 e 13, nonché suo VI in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

#### **E. 15**

L'altro presupposto oggettivo, cioè quello dell'esistenza di lesioni per almeno una persona è pure adempito. Ampiamente, essendovi prove di almeno tre persone feritesi nel corso della rissa. Un lieve trauma cranico, anche se senza commozione cerebrale, è una lesione semplice ai sensi dell'art. 123 CP, così come lo sono, a maggior ragione, tutti i danni alla salute attestati dai certificati medici di cui al considerando n. 3 di questa sentenza. Ognuna di queste lesioni può venire considerata una conseguenza diretta dell'alterco del 30 agosto 2010, compresa la rottura della vertebra C6 subita da PC 1, che, come spiegato più sopra, non si ha motivo di dubitare possa essere invece riconducibile a problemi pregressi come vorrebbe la difesa. I danni per la salute patiti da AP 2 non sono stati contemplati nel capo d'imputazione e, quindi, in virtù del principio accusatorio, non sono inclusi nel dispositivo di condanna, anche se avrebbero potuto essere considerati. La dinamica, i colpevoli diretti e le cause di queste lesioni non hanno potuto essere accertati, ma questo non è necessario per la fattispecie in questione, che tende proprio a punire questo tipo di eventi, nei quali è

impossibile ricostruire come sono stati cagionati i danni per la salute delle persone coinvolte. In linea teorica, potrebbero anche essere insorte a seguito di cadute non direttamente imputabili all'antagonista della persona che le ha subite (anche solo nella forma di una spinta), ma a una sua imperizia.

#### **E. 16**

Soggettivamente, la fattispecie è indubbiamente stata realizzata da entrambe le appellanti: esse erano perfettamente coscienti di partecipare ad una rissa, cioè ad un alterco che le vedeva coinvolte assieme alle due antagoniste. Che esse abbiano preso in considerazione, se non finanche voluto, la lesione di qualcuna di loro non è necessario. Anche se è più che verosimile che tutte le sorelle AP 1AP 2, non solo quelle qui a giudizio, sapessero quali erano i rischi di quanto stavano facendo e se ne siano scientemente prese il rischio (nella versione a loro più favorevole, ma non in quella più realistica, che sarebbe quella del dolo diretto).

#### **E. 17**

Per tutto quanto precede, quindi, la sentenza di condanna delle procedenti per il reato di rissa deve essere confermata e gli appelli respinti. Va qui osservato che sino ad ora la posizione penale delle altre sorelle, PC 1 e PC 2, rispetto al reato di rissa, non è stata analizzata dal Ministero pubblico, nonostante la stessa procuratrice abbia annunciato che lo avrebbe fatto con il suo scritto del 18 maggio 2015 (doc. PP n. 16). Tenuto conto dei tempi della prescrizione, si impone un rapido intervento in tal senso, indipendentemente dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Commisurazione della pena

#### **E. 18**

Chiunque prende parte ad una rissa ai sensi dell'art. 133 cpv. 1 CP è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria . a. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa, DTF 136 IV 55 consid. 5.4). Giusta l'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Il cpv. 4 di questa norma prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106 CP. b. Giusta l'art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l'autore ha tenuto buona condotta. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di quest'attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono trascorsi (per l'accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio di secondo grado; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1. pag. 4; STF 6B\_10/2010 del 10 maggio 2010). c. Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I

139). Di nessuna rilevanza per l'accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell'interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente. La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d'istruttoria (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell'8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità, occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF 6S.37/2006 dell'8 giugno 2006).

#### **E. 19**

La partecipazione alla rissa del 30 agosto 2010 di tutte e quattro le sorelle, comprese le due imputate, quindi, non può essere considerata un evento bagatellare ma - visto il contesto nel quale si inserisce, costellato da tutta una serie di litigi con esiti più o meno importanti che lo rendevano almeno prevedibile, se non addirittura voluto - assume una certa rilevanza che influisce sulla colpa. Le donne sapevano benissimo che, dalle parole, tutte sarebbero passate ai fatti e potevano attendersi che ciò avrebbe, per finire, condotto al ferimento di qualcuno. Inoltre, né la presenza di almeno una figlia di una di loro, né il fatto di trovarsi in un luogo pubblico, hanno indotto almeno una parte di loro a ragionare ed a comportarsi civilmente. Ciò posto, rilevato che la commisurazione della pena non è stata oggetto di specifica contestazione, questa Corte reputa le pene inflitte in prima sede corrette e rispettose dei principi degli art. 47, 48 CP e 42 CP. Tuttavia, oltre al lungo tempo trascorso, considerato dal primo giudice, vi è anche una violazione del principio di celerità, già solo per il fatto che la sentenza motivata è stata intimata 14 mesi dopo la comunicazione del dispositivo. Per questo, la pena necessita di essere ulteriormente ritoccata d'ufficio verso il basso e portata a 10 aliquote giornaliere. Le multe devono di riflesso essere contenute in fr. 120.-, rispettivamente 220.-. Indennità ex art. 429 CPP

#### **E. 20**

Visto l'esito dell'appello, le pretese d'indennizzo avanzate dalle insorgenti ai sensi dell'art. 429 CPP sono da respingere. Tassa di giustizia e spese

#### **E. 21**

Gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico delle appellanti secondo gli estremi sanciti nella sentenza impugnata. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1'000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese per ciascuno dei due appelli, seguono la soccombenza e sono posti a carico delle prevenute (art. 428 cpv. 1 CPP). Per

questi motivi, visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 34, 42, 44, 47 e segg. e 133 CP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello interposto da AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. AP 2 è dichiarata autrice colpevole di rissa per avere, il 30 agosto 2014, a Lugano, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza, preso parte unitamente alle sorelle AP 1, PC 1 e PC 2, ad una rissa che ha avuto quale conseguenza il ferimento di PC 1 e di PC 2, così come da certificati medici in atti. 1.2. AP 2 è condannata 1.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta) cadauna, per un totale di fr. 600.- (seicento); 1.2.2. alla multa di fr. 120.- (centoventi); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 1.3. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 1.4. È confermata l'attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima sede. 1.5. A AP 2 non sono riconosciute indennità ex art. 429 CPP. 1.6. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico di dell'appellante. 2. L'appello interposto da AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza: 2.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di rissa per avere, il 30 agosto 2014, a Lugano, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza, preso parte unitamente alle sorelle AP 2, PC 1 e PC 2, ad una rissa che ha avuto quale conseguenza il ferimento di PC 1 e di PC 2, così come da certificati medici in atti. 2.2. AP 1 è condannata 2.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, per un totale di fr. 1'100.- (millecento); 2.2.2. alla multa di fr. 220.- (duecentoventi); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 2.3. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2.4. È confermata l'attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima sede. 2.5. A AP 1 non sono riconosciute indennità ex art. 429 CPP. 2.6. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico di dell'appellante. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.